

- è composto da n° 06 (sei) facciate ed adottato in un unico originale.

Il Dirigente del Servizio
Referente Autorità di Gestione
Ing. Gennaro Russo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 25 luglio 2014, n. 47

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 10 MWe da realizzare nel Comune di Orsara di Puglia(FG) in località "Ripalonga".

Il giorno 25/07/2014 in Bari, nella sede del Servizio

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI,
RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA**

VISTA la Sentenza del T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Sez. I n.1728 del 24/12/2013 di nomina del Commissario ad acta per il procedimento in oggetto;

DETERMINA

Art. 1

Si prende atto del provvedimento di Autorizzazione Unica del Commissario ad acta acquisito in data 22/07/2014 al prot. n. 4377 che, allegato alla presente Determinazione, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente Determinazione alla Società istante, al Comune di Orsara di Puglia (FG) ed alla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia.

Art. 3

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA
nominato con sentenza del T.A.R. PUGLIA n. 1728/2013
insediatosi presso l'Ufficio Energie Rinnovabili, Reti della Regione Puglia.

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 relativa alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 10 MW sito nel Comune di Orsara di Puglia e relative opere elettriche di connessione.

Società: MARGHERITA srl con sede legale in Roma Via Savoia, 82.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale ,comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell' art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo

art.12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i. , all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- il T.A.R per la Puglia, con sentenza n. 1728 del 24/12/2013, ha nominato il sottoscritto Commissario ad acta al fine di provvedere, in caso di inerzia della Regione Puglia, all'adozione di determinazioni finali in ordine all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- in data 18/3/ 2014, preso atto della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione, si è proceduto alla redazione del verbale di insediamento del nominato Commissario ad acta presso la Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche;

Rilevato che:

- l'Ufficio Energia aveva rimesso il procedimento in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14-quater, comma 3, della L. 241/90;
- a seguito di tale rimessione, si è tenuta, in data 20/3/2014, presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposita riunione di coordinamento, presieduta dal Cons. Anna Gargano; alla riunione hanno partecipato, per la Presidenza del Consiglio, la dott.ssa Letizia Di Martino, la dott.ssa Paola Aloisio e la sig.ra Antonella Parlotta, il nominato Commissario ad acta, ing. Giancarlo Chiaia, nonché la Ditta, rappresentata dall'avv. Giacomo Mescia, ed il MIBACT, in persona dell'arch. Mara Carcavallo;

- nella riunione è stato rilevato che risultavano già acquisiti al procedimento autorizzativo i pareri positivi, con prescrizioni di: Regione Puglia, Comune di Orsara di Puglia, Comune di Troia, Provincia di Foggia, Ministero della sviluppo economico Dipartimento comunicazioni, ASL FG, Aeronautica militare, Marina Militare, Comando militare Esercito Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, ENAC, ENAV, ARPA Puglia, Consorzio di bonifica Capitanata, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia ed il parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio;
- nel corso della riunione, l'arch. Carcavallo ha ribadito l'incompatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela paesaggistica, perché presenta un impatto negativo essenzialmente visivo; la Ditta ha, invece, evidenziato l'illegittimità della remissione del procedimento, in quanto la Soprintendenza aveva già espresso parere positivo in seno al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui ha depositato la determina e relativo verbale del Comitato VIA unitamente a note dell'11.3.2014;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concluso i propri lavori rilevando che *"nel caso in esame la decisione concernente la VIA è già intervenuta e quindi occorre far riferimento all'art. 14-ter comma 5 della legge n. 241/1990. Tale norma prevede che, nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater si applicano alle sole Amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. Poiché nel caso di specie il dissenso è stato espresso dal MIBACT in qualità di Amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, la Presidenza informa i presenti che restituirà gli atti all'Amministrazione procedente, non rientrando la fattispecie nelle ipotesi di remissione al Consiglio dei Ministri"*.
- con nota del 27/3/2014, è stata indetta per il giorno 1.4.2014, presso l'Ufficio Energia, apposita riunione, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del procedimento ed è stato chiesto al responsabile del procedimento, Ing. Andrea Sabato, di predisporre una dettagliata relazione dell'iter procedimentale, utile a costituire le premesse della Determina di conclusione del Procedimento;
- in data 1.4.2014, si è tenuta la riunione presso l'Ufficio Energia, durante la quale si è data lettura della Relazione sull'iter procedurale prot. n. 2199 del 31.3.2014, a firma del responsabile del procedimento, Ing. Andrea Sabato, e del Dirigente dell'Ufficio,

Dott. Patrizio Giannone, che qui integralmente si riporta costituendo premessa del presente atto:

- La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 38/1557 del 16/02/2009, presentava istanza per il rilascio dell' Autorizzazione Unica ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 20 MW (n.10 aerogeneratori) da realizzare nel Comune di Orsara di Puglia (FG) in località "Ripalonga", secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. n. 35/2007 "Procedimento per il rilascio dell' Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio e del R.R n. 16/2006 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia;
- Terna Spa, con nota prot. n. TE/P20090009940 del 30/07/2009, comunicava alla proponente la soluzione di una connessione alla RTN per una potenza da immettere in rete pari a 30 MVA, che prevedeva il collegamento in antenna con la sezione a 150 KV di una futura stazione RTN a 380/150 KV da collegarsi in entrata - esce alla linea RTN a 380 KV "Foggia-Benevento 2" , utilizzando uno stallo da ubicare nel Comune di Troia; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 9/09/2009;
- In data 21/07/2010 la proponente presentava domanda per l'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii;
- Al procedimento in questione trovavano applicazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 14 del R.R. n. 16/2006, che consentiva la realizzazione di impianti eolici solo nel caso in cui l' Amministrazione comunale si fosse dotata del P.R.I.E. ex artt. 4, 5, 6 e 7 del medesimo Regolamento;
- La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 sanciva l'incostituzionalità del R.R. n. 16/2006;
- Nelle more del procedimento autorizzatorio, interveniva la D.G.R. n. 3029/2010 che approvava la "Disciplina del Procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" mediante procedura telematica, la cui subentrata disciplina trovava applicazione anche all'iniziativa progettuale de quo posto che alla data del 31/12/2010 la stessa non aveva ottenuto i prescritti pareri ambientali;

- La Società Margherita S.r.l., in data 26/04/2011, presentava ricorso presso il TAR Puglia Sede di Bari avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza per il rilascio dell' Autorizzazione Unica relativa al parco eolico in oggetto;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche , al fine di garantire la regolare prosecuzione dell' iter amministrativo, con nota prot. n. 7598 del 10/06/2011, inoltrava alla Società richiesta della documentazione prevista dall'art.4 comma 1 della L.R. n. 31/2008, propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi; tale richiesta veniva riscontrata con nota acquisita al prot. n. 8601 del 4/07/2011;
- Il TAR Puglia con Sentenza n. 1046 dell'8/07/2011 dichiarava improcedibile il succitato ricorso per l'accertamento dell' illegittimità del silenzio sull'istanza di Autorizzazione Unica;
- La Provincia di Foggia, con Determina Dirigenziale n. 1416 del 03/05/2012 rilasciata dal Responsabile del Servizio Ambiente, esprimeva parere favorevole per n. 2 aerogeneratori contraddistinti dai nn. 1 - 2, considerando non idonee le localizzazioni delle restanti torri proposte;
- Il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, in virtù dell'istanza di riesame prodotta da codesta Società in data 17/09/2012, con Determina Dirigenziale n. 3308 del 22/10/2012 esprimeva parere favorevole per ulteriori n. 4 aerogeneratori;
- La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2122 del 23/10/2012 approvava gli “indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, introducendo nell'ambito dei procedimenti di VIA attualmente pendenti, sia presso la competente struttura regionale che presso le amministrazioni provinciali, in ragione di provvedimenti di compatibilità ambientale già resi, criteri per la verifica dei potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti FER già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo;
- La Società Margherita S.r.l., in data 26/09/2013, presentava ulteriore ricorso presso il TAR Puglia Sede di Bari avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza per il rilascio dell' Autorizzazione Unica relativa al parco eolico in oggetto;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7950 dell'8/10/2013, invitava la Società ad integrare la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica ed a trasferirla sul portale telematico www.sistema.puglia.it entro il termine di 60 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;

- La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8266 del 21/10/2013, seppur ritenendo che al procedimento in questione non fosse applicabile la disciplina introdotta dalla D.G.R. n. 3029/2010, comunicava di aver provveduto al trasferimento dell'istanza sul portale telematico regionale, adeguando il progetto originariamente proposto sia alle risultanze delle Determine n. 1416 del 03/05/2012 e n. 3308 del 22/10/2012 del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia che "all'ulteriore riduzione a n. 5 aerogeneratori con caratteristiche avanzate; caratteristiche per le quali la Provincia di Foggia ha ritenuto non necessario rinnovare la Valutazione di Impatto Ambientale, giusta nota prot. n. 71220 del 27/09/2013";
- La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8277 del 21/10/2013, presentava istanza di Autorizzazione Unica secondo la procedura telematica introdotta dalla D.G.R. n. 3029/2010;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, espleta la pertinente fase istruttoria telematica volta a verificare il contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità ai sensi della DGR n. 3029/10, invitava la Società proponente ad integrare la seguente documentazione:
- Certificato di destinazione urbanistica, di cui al punto 2.2 lett. i) della D.G.R. n. 3029/10;
- Relazione tecnica del progetto definitivo, di cui al punto 2.2 lett. a) della D.G.R. n. 3029/10;
- Relazione pedo-agronomica, di cui al punto 2.2 lett. c) i. della D.G.R. n. 3029/10;
- Rilievi delle produzioni agricole di particolar pregio e degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di cui al punto 2.2 lett. c)iii. Della D.G.R. n. 3029/10;
- Dichiarazione a sottoscrivere l'Atto unilaterale d'obbligo, di cui al punto 2.2 lett. v) della D.G.R. n. 3029/10;
- Impegni alla prestazione di fidejussione a garanzia della realizzazione e della dismissione dell'impianto, di cui al punto 2.2 lett. r) e s) della D.G.R. n. 3029/10;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 8424 del 28/10/2013, comunicava l'avvio del procedimento e, contestualmente, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 29/11/2013 presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione; nella medesima nota si rendeva noto alla Società proponente che il Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per l'Energia - Divisione IV - Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota prot. n. 1429 del

4/04/2013, comunicava che i "proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari pere idrocarburi" ai fini del coinvolgimento nel procedimento autorizzativo che "avverrà solo in caso di interferenze riscontrate dalla Società che dovrà tempestivamente comunicarlo allo scrivente Ufficio per i conseguenti adempimenti";

- La Società Margherita S.r.l., con nota pec del 25/11/2013 , comunicava di aver effettuato il caricamento della documentazione richiesta sul portale Sistema Puglia;
- In data 29/11/2013 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
- Comune di Castelluccio Valmaggiore – Ufficio Tecnico - prot. n. 4407 del 20/11/2013;
- Regione Puglia-Servizio Attività Estrattive - prot.n. 17981 del 22/11/2013;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto- prot.n. 45243 del 27/11/2013;
- ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n. 67914 del 27/11/2013;
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Troia - prot. n.249 del 28/11/2013;
- Autorità di Bacino della Puglia - Prot. n. 15743 del 29/11/2013;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prott. n. 10575 del 28/11/2013 e n.10631 del 28/11/2013;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 19739;
- Riscontro della Società alla nota prot. n. 10631 del 28/11/2013 del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia;
- Modulo parere della Società Margherita S.r.l con deposito dei pareri/note non pervenuti all'Ufficio Energia:
- SNAM Rete Gas del 13/11/2013 con allegata nota prot. n. 84 del 14/11/2013;
- Terna Rete Italia Spa - prot. n. 10697 del 15/11/2013;
- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 17320 del 7/10/2010;
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 99417 del 27/11/2013;

- Regione Puglia - Servizio Foreste di Foggia - prot. n. 26539 del 27/11/2013;
- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - prot. n. 86271 del 29/11/2013;
- La riunione della Conferenza di Servizi si concludeva con l'invito alla Società Margherita S.r.l. ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata da alcuni Enti (Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, ASL Foggia); si invitava la ASL di Foggia a rilasciare il parere definitivo alla luce del parere favorevole rilasciato da ARPA Puglia - DAP Foggia in merito all'impatto acustico ed elettromagnetico nonché delle integrazioni richieste con la succitata nota prot. n. 249 del 28/11/2013; inoltre, si invitava il Servizio Urbanistica - Ufficio Abusivismo e Contenzioso della Regione Puglia e verificare l'esistenza o meno degli usi civici sulle particelle interessate dall'intervento in oggetto;
- La Società Margherita S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 9938 del 12/12/2013, comunicava di aver inserito sul portale regionale la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia - DAP di Foggia con nota prot. n. 67914 del 27/11/2013;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 10130 del 17/12/2013, trasmetteva alle Amministrazioni/Enti copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 29/11/2013 con allegati i seguenti pareri pervenuti successivamente a tale data:
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 14463 del 2/12/2013;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 13006 del 4/12/2013;
- ASL di Foggia - prot. n. 288 del 9/12/2013;
- La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 10195 del 18/12/2013, comunicava di aver fornito riscontro alla succitata nota prot. n. 14463 del 2/12/2013 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con il deposito della carta del rischio archeologico;
- Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 29/11/2013, pervenivano all'Ufficio Energia e Reti Energetiche il parere del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto prot. n. 46818 del 10/12/2013 e quello della Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia che, con nota acquisita al prot. n. 10330 del 23/12/2013, ritrasmetteva proprio parere rilasciato con nota prot. n. 11191

del 29/11/2013, ma non allegato alla copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi; nello specifico la Direzione Regionale comunicava che "le opere in progetto interferiscono con aree soggette a doppio regime di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004", pertanto rimandava l'espressione del parere finale a conclusione delle istruttorie delle competenti Soprintendenze di settore";

- Il TAR Puglia Sede di Bari con Sentenza n. 1728/2013 accoglieva il ricorso proposto dalla Margherita S.r.l. avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio dell' Autorizzazione Unica ed ordinava alla stessa di provvedere nel termine di 60 giorni all' adozione delle proprie determinazioni finali, nominando un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell' Amministrazione procedente;
- In data 02/01/2014, la Società Margherita S.r.l. depositava sul portale telematico regionale una dichiarazione a firma del progettista dell' impianto attestante l'assenza di interferenze con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Divisione IV - Ufficio U.N.M.I.G di Napoli, con nota prot. n. 1429 del 4/04/2013;
- La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 68 dell' 8/01/2014, trasmetteva attestazione di avvenuto deposito presso l'Autorità di Bacino della Puglia della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 15743 del 29/11/2013;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ai sensi dell' art.14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, con nota prot. n. 271 del 14/01/2014, convoca la Conferenza di Servizi per l' approvazione del progetto definitivo per il giorno 04/02/2014 presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione; nella medesima nota si invita la Margherita Srl a depositare sul portale telematico regionale la seguente documentazione ed a darne comunicazione allo scrivente Ufficio:
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo sul portale a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva, in fase di realizzazione, formulate dai suddetti Enti;

- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità;
- una dichiarazione di Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU_pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link:
<http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>
- La Società Margherita S.r.l, con nota acquisita al prot. n. 334 del 17/01/2014, diffidava l'Amministrazione procedente ad annullare la succitata nota prot. n. 271 del 14/01/2014 ed invitava tutte le Amministrazioni/Enti a non partecipare alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 4/02/2014;
- La Società Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 403 del 21/01/2014, presentava richiesta di accesso informale ex art. 5 D.P.R n. 184/2006 a tutta la documentazione inserita nel fascicolo del procedimento;
- In data 04/02/2014 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava la Società Margherita S.r.l e nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia , e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n. 346 del 10/01/2014 e n. 912 del 22/01/2014;
- ASL di Foggia del 24/01/2014;
- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri - prot. n. 893 del 9/01/2014;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 3682 del 29/01/2014;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 1252 del 3/02/2014;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 1565 del 3/02/2014;
- Regione Puglia - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso - prot. n. 1010 del 4/02/2014;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 1295 del 3/02/2014;
- ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. 6304 del 4/02/2014;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con allegate

nota prot. n. 1089 del 3/02/2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e nota prot. n. 1288 del 3/02/2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia rilasciate in via endoprocedimentale, ai sensi dell' art. 17 c. 3 lett n) del D.P.R n. 233/2007;

- Comune di Orsara di Puglia - Ufficio Tecnico, con modulo parere rilasciato in sede di Conferenza;
- Il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, sulla base dei pareri resi noti ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e, in particolare, preso atto del parere contrario espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, del parere rilasciato dal Comune di Orsara di Puglia e del parere favorevole del Servizio Assetto del Territorio regionale per n. 3 aerogeneratori (nn. 4-5-6), chiudeva la riunione riservandosi le proprie determinazioni in merito al procedimento;
- In data 4/02/2014, la Società Margherita S.r.l depositava la corrispondenza pregressa intercorsa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla luce delle argomentazioni riportate nella predetta nota dalla Società Margherita S.r.l e della conferma del parere contrario al progetto del parco eolico da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ai sensi dell'art. 14-quater della L . n. 241/1990, con nota prot. n. 926 del 06/02/2014, rimetteva alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la questione in oggetto;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DICA 4122 del 04/03/2014, invitava la Regione Puglia a partecipare alla riunione istruttoria fissata per il giorno 13/03/2014 presso la sede del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo;
- Il Servizio Energia Rinnovabili, Reti Efficienza Energetica della Regione Puglia , con nota prot. n. 1667 del 07/03/2014, comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che non avrebbe partecipato alla riunione istruttoria a causa dei soverchianti impegni determinati dalle numerose e complesse istanze di autorizzazione unica pendenti e dal sistematico contenzioso che caratterizza i relativi procedimenti; con la medesima nota si confermava che le informazioni istruttorie agli atti dello scrivente erano state già trasmesse unitamente al provvedimento con il quale era stata disposta la remissione al Consiglio del Ministri;

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 5950 del 17/03/2014, comunicava che la riunione istruttoria indetta per il giorno 13/03/2014 era stata annullata per l'indisponibilità a partecipare da parte delle Amministrazioni invitate e, per tanto, rinviata al giorno 20/03/2014 presso la sede del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo;
 - In data 18/03/2014 si insediava presso la Regione Puglia il Prof. Ing. Giancarlo Chiaia, nominato Commissario ad acta dal TAR Puglia con Sentenza n. 1728 del 24/12/2014 e in tale sede comunicava la volontà di partecipare alla riunione istruttoria in programma per il 20/03/2014 presso il Consiglio dei Ministri;
 - Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica della Regione Puglia, con nota prot. n. 1894 del 18/03/2014, faceva rilevare alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri che la remissione del procedimento ai sensi dell' art. 14 quater della L. n. 241/1990 era avvenuta in data 6/02/2014, antecedentemente rispetto all'insediamento del Commissario nominato per l'impianto eolico di che trattasi, e per tanto manifestava le proprie perplessità in ordine alla partecipazione dello stesso alla riunione istruttoria indetta per il giorno 20/03/2014. In particolare, faceva notare che i partecipanti alle suddette riunione devono essere muniti dei poteri necessari a formalizzare l'impresa, prevista dal citato art. 14 della L. n. 241/1990, che costituisce un atto di alta amministrazione di competenza della Giunta Regionale e che esula dalle competenze del Commissario ad acta.
- Nel corso della riunione dell' 1.4.2014 si è preso atto del parere acquisito in sede di Conferenza dei Servizi del 4/2/2014, dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - (positivo per le sole pale 4-5-6). Sul punto, la Ditta ha rilevato che le questioni relative al parere ex PUTT erano state già affrontate dalla Provincia di Foggia -Settore Assetto del Territorio - con il parere acquisito in sede di conferenza di servizi del 29/11/2013 ritenendo che la competenza della Provincia derivi dalla circostanza che il progetto portato all'esame della CdS è di una potenza complessiva di 10 MW e, al contrario, non valido il parere espresso dalla Regione nella seconda CdS;
 - Sempre nel corso della riunione dell'1/4/2014, il Responsabile del procedimento ha dichiarato che il procedimento di Autorizzazione Unica ex 387/03 è stato espletato completamente, ad esclusione degli adempimenti di cui art. all'art. 11, comma 2, DPR 327/01 (comunicazione avvio di procedimento ai soggetti proprietari delle aree interessate al progetto); adempimenti, quest'ultimi, in capo al funzionario P.

Ind. Felice Miccolis il quale, invitato a partecipare alla riunione in merito a quanto di sua competenza, ha provveduto alla predisposizione dell'avviso, poi consegnato alla Ditta perché provvedesse alla sua pubblicazione sui quotidiani;

- Nella medesima riunione si è passato a discutere degli aspetti di merito sollevati nel parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici; la Ditta, a supporto di quanto affermato nella propria nota del 13/1/2014 allegata al verbale di riunione istruttoria svoltasi presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha prodotto n. 09 tavole, relative alla valutazione di impatto visivo, dichiarando che il parco eolico non sarebbe visibile né da Torre Guevara né dal centro storico del Comune di Troia;
- La riunione è stata chiusa con proposta del Commissario di effettuare un sopralluogo presso i siti interessati, per lo svolgimento di attività di verifica, all'uopo invitando la Soprintendenza, la Ditta ed il RUP Ing. Sabato;
- A seguito della comunicazione, da parte della Soprintendenza, dei giorni in cui la stessa sarebbe stata disponibile a partecipare al sopralluogo, quest'ultimo è stato fissato per il giorno 24/4/2014, con appuntamento presso il Municipio di Troia;
- Al sopralluogo hanno partecipato, oltre al sottoscritto Commissario, l'arch. Carcavallo, per la Soprintendenza, e l'avv. Giacomo Mescia, per la Ditta; con l'ausilio di strumentazione tecnica fornita dalla Ditta e su indicazione congiunta del Commissario e dell'arch. Carcavallo, sono stati eseguiti n. 3 rilievi fotografici presso il Centro storico di Troia, n. 1 rilievo presso Torre Guevara e n. 1 presso il sito d'impianto al fine della verifica dell'impatto paesaggistico dell'impianto.
- In data 6/5/2014, la Ditta ha trasmesso i seguenti atti: -Relazione, -Tavole dei punti di ripresa e -Tavola fotosimulazioni;
- Con nota del 14/5/2014, la Ditta ha trasmesso copia di estratto di un quotidiano nazionale e di un quotidiano locale sui quali è stato pubblicato l'avviso di avvio di procedimento;
- i Comuni di Troia, Orsara di Puglia, Castelluccio dei Sauri e Celle San Vito hanno effettuato l'affissione all'albo pretorio dell'avviso di avvio del procedimento e non sono pervenute nei termini di legge osservazioni ad eccezione del Comune di Celle San Vito che ne ha inviata una propria con atto del 29/4/2014 rispetto alla quale la

Ditta ha formulato, in data 14/5/2014, proprie deduzioni.

- In data 11 giugno 2014, pertanto fuori termine, è pervenuta presso la Regione Puglia una nota a firma del Sig. Pasquale Maffia, il quale ha formulato osservazioni in merito alla procedura di esproprio. A prescindere dalla intempestività delle stesse, si ritiene che nel merito non rilevino ai fini del procedimento di approvazione del progetto definitivo.

Considerato che:

- risultano prevalenti i pareri positivi espressi dagli Enti chiamati a partecipare al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta;
- vi è stata la V.I.A. positiva e l'unico parere negativo risulta essere quello espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali, che ha fatto proprio il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, allegando anche il parere della Soprintendenza archeologica che, al contrario, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto, indicando specifiche prescrizioni;
- in presenza della VIA, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto non possibile la remissione del procedimento ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della legge n. 241/90;
- la V.I.A., infatti, già include in se i pareri ambientali richiesti, poiché, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006, *"sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto"*;
- al Comitato VIA della Provincia di Foggia dell'11/10/2012, che ha espresso parere positivo con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto, ha partecipato il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- nel sopralluogo del 24/4/2014 si è avuto modo di verificare che l'impianto non è visibile da Torre Guevara e l'impatto visivo dal Centro storico di Troia è pressoché nullo. Tale circostanza è stata confermata anche dalle risultanze delle rilevazioni fotografiche effettuate in loco e successivamente trasmesse dalla Ditta al Commissario;
- il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia è da ritenersi non competente ad esprimere parere, poiché, sin dalla prima conferenza di servizi, tutti gli Enti sono

stati chiamati a pronunciarsi su un progetto di potenza complessiva pari a 10 MW, in ordine al quale è competente la Provincia di Foggia che ha espresso parere positivo con prescrizioni, come disposto dall'art. 7 della L.R. n. 20/2009;

- le obiezioni mosse dalla ditta alle osservazioni del Comune di Celle San Vito sono da ritenersi condivisibili sia perché i terreni non sono oggetto di espropriazione ma di servitù coattiva, sia perché già legittimati come risulta da parere del Servizio Urbanistica;

tutto ciò premesso e considerato,

Con atto del 18/6/2014 n. prot. 3618 è stato concluso positivamente il procedimento invitando la Margherita srl a sottoscrivere l'atto Unilaterale d'Obbligo di cui all'art. 4 della D.G.R. n. 3029/2010, previo versamento degli oneri di monitoraggio, ed a trasmettere n. 3 copia del progetto definitivo.

In data 30/6/2014, presso l'Ufficio Energie Rinnovabili, la Margherita srl ha sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo predisposto dall'Ufficio ed ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo. Detto Atto d'obbligo è stato repertoriato al n. 015933 del 08/07/2014.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di rilasciare l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell' art. 12 del D.Lgs 387 del 29/12/2003 per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili eolica, costituita da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 10 MW;
- sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione;

Ai sensi dell' art. 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la

società Margherita S.r.l. deve presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'allegato 5 dello stesso D.M n. 161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art.12 Decreto Legislativo N. 387/2003.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 30 giugno 2014 dalla società Margherita s.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società

Margherita s.r.l., con sede legale in Roma alla Via Savoia n. 82, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 relativamente a costruzione ed esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituita da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 10 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

Aerogeneratore n.	X	Y
1	2540143.78	4574298.65
3	2540912.08	4574472.74
4	2540784.49	4573371.62
5	2541111.86	4573601.44
6	2541462.75	4573800.99

- sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia;
- rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma3, del D.Lgs, 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni

partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Margherita S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi i cui pareri sono stati ritenuti prevalenti, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni 20 per le opere a carico della società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della società distributrice dell'energia.

Art. 6)

di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente autorizzazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell' art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio lavori deve depositare presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'innovazione:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la precisione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto che dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore ad euro 50 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, l'importo non inferiore ad euro 50,00 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei centottanta giorni sopraindicato, della documentazione di cui alle lettere a) b) c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell' originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art.8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell' Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di impegno e della Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 10)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia – L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del

D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia a urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell' art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 11)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche il corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività

agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell' avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs n. 81/08 ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all' art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni – a titolo oneroso o gratuito – nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla

composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno — da parte degli appaltatori e subappaltatori — a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 12)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo — Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 13)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Prof. Ing. Giancarlo CHIAIA